

Principi contabili nazionali

Stato Patrimoniale Passivo

- (A) PATRIMONIO NETTO
- (B) FONDI RISCHI E ONERI
- (C) FONDO TFR
- (D) DEBITI

PATRIMONIO NETTO

Patrimonio Netto
Quadro di riferimento

Codice Civile

OIC 28

OIC 1

Cosa è il patrimonio
netto e quali sono le
voci che lo
compongono?

Definizioni

Il patrimonio netto può essere definito come:

- Differenza tra le attività e le passività di bilancio;
- l'entità monetaria dei mezzi apportati solitamente dalla proprietà o autogenerati nell'impresa investita nelle attività patrimoniali;
- la necessaria uguaglianza tra gli impieghi di mezzi monetari e le fonti di tali mezzi, distinte in capitale di terzi (passività) e capitale proprio (patrimonio netto).

Il Codice Civile

L'art. 2424 stabilisce che le voci del patrimonio netto vengano indicate nel passivo dello stato patrimoniale secondo il seguente schema:

- I Capitale sociale
- II Riserva da sovrapprezzo azioni
- III Riserva da Rivalutazione
- IV Riserva Legale
- V Riserva per azioni proprie in portafoglio
- VI Riserve statutarie
- VII Altre riserve
- VIII Utili (perdite) portati a nuovo
- IX Utile (perdita) dell'esercizio

Il Codice Civile – art. 2427 C.C.

Contenuto della Nota Integrativa

- l'indicazione in modo analitico delle voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
- le variazioni intervenute nella consistenza delle singole voci;
- il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società ed il numero ed il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;
- le azioni di godimento, con specificazione del loro numero e dei diritti che esse attribuiscono;
- il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative.

OIC 1

NATURA DELLE POSTE DI PATRIMONIO NETTO

Natura/Descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo utilizzi effettuati nei tre precedenti esercizi	
				per copertura perdite	aumento capitale sociale
Capitale sociale	20.000.000	-	-	-	-
Riserve di capitale:					
Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-	-	-	-
Riserva per azioni o quote di società controllante	-	-	-	-	-
Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-	-	-	-
Riserva da conversione obbligazioni	-	-	-	-	-
Riserve di utili:					
Riserva legale	696.920	B	696.920	-	-
Riserva di rivalutazione	-	A, B, C	-	-	-
Riserve statutarie	-	A, B	-	-	-
Riserva da utili netti su cambi	749			-	-
Riserva da fusione	1.588	B	1.588	-	-
Altre riserve	36.950.267	A, B, C	36.950.267		1.259.657
Utili portati a nuovo	-	A, B, C	-		-
TOTALE			37.648.775		
Quota non distribuibile			698.508		
Residua quota distribuibile			36.950.267		

Legenda:

A - per aumento di capitale; B - per copertura perdite; C - per distribuzione ai soci

I. Capitale sociale

Il capitale nominale costituisce il valore complessivo attribuito convenzionalmente ai conferimenti dei soci, o a quella quota dei conferimenti che viene destinata a capitale e così assoggettata alla relativa disciplina.

Esso esercita una funzione di garanzia dei creditori sociali circa i mezzi che risultano stabilmente vincolati alla società. Infatti, ai sensi dell'art. 2433 c.c., qualora vi sia una perdita del capitale sociale, non possono essere distribuiti utili finché il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Riserve di Patrimonio Netto

Classificazione

Riserve di UTILI

Se originate dalla destinazione di utili di esercizio.

- Riserva legale
- Riserva statutaria
- Utili a nuovo

Riserve di CAPITALE

Si formano in occasione di operazioni straordinarie:

- Riserva da sovr. Azioni
- Riserva di rivalutazione
- Riserva Monetaria
(previste dalla legge)

II Riserva da Sovrapprezzo Azioni

Definizione

La Riserva da Sovrapprezzo Azioni accoglie l'eventuale eccedenza che, in fase di costituzione della società o di successivo aumento del capitale sociale, può caratterizzare il prezzo di emissione delle nuove azioni rispetto al loro valore nominale (e/o le differenze emerse in sede di conversione delle obbligazioni in azioni).

- riserva disponibile
- riserva distribuibile se la riserva legale ha raggiunto il minimo


IV. Riserva legale

Dall'art. 2430 C.C. deriva l'obbligo di costituire la riserva legale mediante l'accantonamento di una somma corrispondente almeno alla ventesima parte degli utili netti annuali, finché detta riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

A norma dell'art. 2431 C.C., le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430.

Riserva Legale e Statutaria

Differenze



V. Riserva per azioni proprie in portafoglio

- Limite di acquisto di azioni proprie in portafoglio pari al 10% del Capitale Sociale;
- Acquisto mediante l'utilizzo di utili distribuibili o riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- Riserva indisponibile;
- Riserva non distribuibile, a meno che non si riduca il n. di azioni proprie in portafoglio.

Nota: Se l'Assemblea delibera un futuro acquisto di azioni proprie, l'ammontare deliberato è iscritto nella voce "Altre Riserve" e riclassificato nella voce "Riserva per azioni proprie in portafoglio" al momento dell'acquisto.

V. Altre Riserve

Tipologie

- *Riserva Straordinaria;*
- *Riserva per futuri acquisti di azioni proprie;*
- *Riserva per sostituzione impianti e macchinari;*
- *Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.;*
- *Riserva da azioni (quote) della società controllante;*
- *Versamenti in conto futuro aumento del Capitale Sociale;*
- *Versamenti in conto copertura perdite;*
- *.....*

Destinazione dell'utile d'esercizio

L'assemblea che approva il bilancio delibera la distribuzione degli utili.

Nel caso di costi di impianto e ampliamento, di ricerca, di sviluppo e pubblicità iscritti nell'attivo, possono essere distribuiti utili solo se l'ammontare delle riserve disponibili, che residuano dopo la distribuzione, è almeno pari ai costi residui da ammortizzare.

Destinazione dell'utile d'esercizio

Le partecipazioni agli utili dei promotori, dei soci fondatori e degli amministratori sono regolate:

dagli articoli 2340 e 2341 c.c., dove si stabilisce che l'atto costitutivo può riservare ai promotori ed ai soci fondatori una partecipazione agli utili, comunque non superiore complessivamente ad un decimo dell'utile netto risultante dal bilancio e per un periodo non eccedente i cinque anni dalla costituzione;

dall'art. 2389 c.c., in base al quale le eventuali partecipazioni agli utili degli amministratori sono stabilite all'atto della nomina o dall'assemblea;

dall'art. 2432 c.c., che stabilisce che le quote di partecipazione da destinarsi ai promotori, ai soci fondatori ed agli amministratori vanno computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione della quota da accantonarsi alla riserva legale.

Destinazione dell'utile d'esercizio

La partecipazione agli utili eventualmente spettante ai dipendenti deve essere determinata, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato. L'art. 2349 consente l'assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro dipendente, attraverso l'attribuzione totalmente o parzialmente gratuita agli stessi di speciali categorie di azioni, previo aumento, di pari importo, del capitale sociale.

La distribuzione dell'utile ai soci è deliberata dall'assemblea. E' vietata la ripartizione di utili ai soci nei casi in cui dal bilancio risulti una perdita del capitale sociale, a meno che quest'ultimo non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Riduzione del capitale per perdite

Art. 2446 del Codice Civile

Il Capitale risulta ridotto di oltre 1/3 in conseguenza di perdite.

Necessaria convocazione dell'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3, l'Assemblea deve procedere alla riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate.

Art. 2446 C.C.	Importo	Riduzione C.S.	1/3 del C.S.	Delta
Capitale sociale	20.000.000,00		6.666.666,67	
Riserva Legale	696.920,00			
Altre Riserve	36.952.604,00			
Perdite a Nuovo	- 36.933.778,00			sum
Perdita di esercizio	- 7.468.275,63	- 6.752.529,63		- 85.862,96
Totale	13.247.470,37			

Riduzione del capitale al di sotto del limite legale - Art. 2447 del Cod. Civ.

Se, per la perdita di oltre 1/3 del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo legale gli amministratori devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento almeno sino al limite legale o, altrimenti, la trasformazione della società.

FONDI RISCHI E ONERI

Fondi rischi e oneri
Quadro di riferimento

Codice Civile

OIC 19

Fondi rischi e oneri

Definizione

I fondi per rischi e oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti che abbiano le seguenti caratteristiche:

NATURA DETERMINATA;

ESISTENZA CERTA O PROBABILE;

AMMONTARE O DATA DI SOPRAVVVENIENZA
INDETERMINATI ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO.

Fondi rischi e oneri

Precisazione - esistenza

A norma dell'OIC 19 vi possono, pertanto, essere due tipi di Fondi per Rischi e Oneri:

- Fondi per Oneri che accolgono PASSIVITA' CERTE (esistenza certa) il cui ammontare o la cui data di determinazione sono *incerti – contropartita a C/E in “B.13 Altri Accantonamenti”*;
- Fondi per Rischi che accolgono PASSIVITA' POTENZIALI (esistenza solo probabile) il cui ammontare o la cui data di determinazione sono *incerti - contropartita a C/E in “B.12 Accantonamenti per rischi”*.

Fondi rischi e oneri

Precisazione - esistenza

I fondi rischi NON devono:

- Rettificare valori dell'attivo (i.e. differenza rispetto al fondo svalutazione crediti riclassificato in diminuzione della voce "Crediti verso Clienti");
- Essere utilizzati per attuare politiche di bilancio (il fondo rischi non deve essere privo di giustificazione economica).

Fondi rischi e oneri

Precisazione - natura

Occorre identificare la causa originaria (eventi determinati) che comporterà la insorgenza della perdita



non è accettata la costituzione di un fondo a fronte di rischi generici (viene ammessa invece la possibilità di costituire riserve di utili in sede di distribuzione degli utili)

Fondi rischi e oneri

Precisazione - ammontare

L'ammontare deve essere:

CERTO

se INCERTO, deve poter essere RAGIONEVOLMENTE
STIMABILE.

Le metodologie adottate devono rispondere a requisiti di
chiarezza, oggettività e verificabilità:

- conoscenza della situazione specifica;
- esperienze precedenti di fatti simili;
- pareri di consulenti esterni.

Fondi rischi e oneri

Valutazione

Dal Codice Civile non emerge alcuna menzione specifica relativa alla valutazione dei debiti in generale; la dottrina prevalente si limita ad affermare che le poste del passivo in esame non richiedono una vera e propria valutazione essendo iscritte, nella generalità dei casi, al valore nominale.

La dottrina giuridica ha affrontato il problema della valutazione dei debiti con scadenza non prossima e che non comportino interesse alcuno o che producano un interesse ad un tasso notevolmente inferiore a quello dei finanziamenti dei quali l'azienda ha bisogno per la sua ordinaria gestione e ha ritenuto che tali debiti in determinate situazioni vadano attualizzati, rispettando così il principio della competenza previsto dal punto 3 dell'art. 2423 bis Codice Civile.

Fondi rischi e oneri

OIC 19

INFORMAZIONI DA INCLUDERE IN NOTA INTEGRATIVA

- Informazione circa la natura delle situazioni di incertezza e dell'ammontare dello stanziamento;
- Composizione della voce "Altri fondi";
- Informazione in forma tabellare dei saldi di inizio periodo, movimenti per accantonamenti ed utilizzi, saldo di fine periodo;
- Se applicabile: criteri di conversione di posizioni in valuta;
- Valutazione del rischio di ulteriori perdite legate alle posizioni accantonate;
- Tutte le informazioni necessarie a supportare la logica dello stanziamento (motivazioni).

Fondi per trattamenti di quiescenza ed obblighi simili.

≠ dal Fondo Trattamento di fine Rapporto.

Fondi certi nell'esistenza e indeterminati nell'ammontare o nella data di sopravvenienza.

Alcuni esempi:

- Fondi pensione in aggiunta al trattamento previdenziale di legge;
- Indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (es. fondo di fine mandato amministratore);
- Indennità per cessazione di rapporti di agenzia e a seguito di patto di non concorrenza;
- Indennità di risoluzione del rapporto;
- Indennità suppletiva di clientela.

Fondi per imposte, anche differite.

≠ dai Debiti Tributari

FONDO PER IMPOSTE

Passività per imposte probabili, aventi data o ammontare indeterminato.

Es: da accertamenti in atto o contenziosi tributari in corso.

Contropartita a C/E:

E.21 Imposte relative ad esercizi precedenti (Oneri straordinari)

E.22 Imposte sul reddito dell'esercizio

FONDO PER IMPOSTE DIFFERITE

Imposte emergenti da differenze temporanee (e non permanenti) tra il risultato civilistico e l'imponibile fiscale (rettifiche di valori ed accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme fiscali).

Adeguamento del fondo imposte differite

RICALCOLO ADEGUAMENTO ALIQUOTE PER FONDO IMPOSTE DIFFERITE

	Imponibile	2006		Adeguamento aliquota		2007	
		IRES 33%	IRAP 5,25%	IRES -5,5%	IRAP -0,35%	IRES 27,5%	IRAP 4,90%
Accantonamento 2006 x amm.ti anticipati	100.000	33.000	5.250	- 5.500	- 350	27.500	4.900
TOTALE		38.250				32.400	
DELTA da rilevare a C/E				- 5.850			

Altri Fondi

FONDI PER ONERI

Passività certe con manifestazione futura.

Esempi:

- Fondo garanzia prodotti;
- Fondo manutenzione ciclica;
- Fondo per copertura perdite (non durevoli) di società partecipate;
- Fondo per ristrutturazione aziendale (mobilità);
- Fondo per costi per lavori su commessa (per collaudi, penalità contrattuali, smobilizzi);

FONDI PER RISCHI

Passività potenziali

2 elementi:

1) Grado di realizzazione dell'evento futuro (evento probabile, possibile, remoto);

2) Possibilità di stimare l'ammontare delle perdite.

Esempi:

- Fondo per cause legali in corso;
- Fondo per garanzie prestate a terzi;
- Fondo per valutazione al mark to market su strumenti derivati speculativi;

Trattamento contabile

Probabile e
stimabile
nell'ammontare



Accantonamento
a
Fondo

Possibile o
Probabile ma non
stimabile
nell'ammontare



Informativa in
Nota Integrativa

Remoto



Nulla

EVENTI SUCCESSIVI ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

La legge (art. 2423 bis n. 4 c.c.) stabilisce che
«.. si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo...».

Fondo Rischi o informativa in N.I.?

FONDI RISCHI \neq CONTI D'ORDINE

I CONTI D'ORDINE (Garanzie, Impegni, Rischi, Beni di terzi) riguardano tutti quegli accadimenti che, pur non influenzando quantitativamente sul patrimonio e sul risultato economico al momento della loro iscrizione, possono tuttavia produrre effetti in un tempo successivo.

FONDO TFR

Fondi TFR
Quadro di riferimento

Codice Civile

OIC 19

Legge 27 dicembre 2006 n. 296
(Finanziaria 2007)

Fondi TFR

Definizione

Accoglie le somme che saranno erogate al dipendente in occasione della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, in forza di legge o di contratto (Art. 2120 Cod. Civ.).

Onere contributivo certo → DEBITO CON PAGAMENTO DIFFERITO

<< Esempio di calcolo >>

Fondi TFR

Informativa in Nota Integrativa

La N. I. deve contenere:

- Variazioni intervenute nella consistenza, le formazioni e le utilizzazioni dell'esercizio;
- l'eventuale ammontare rimborsabile da società assicuratrici e l'indicazione della voce di bilancio in cui tale ammontare è iscritto;
- Se significativo, l'ammontare del "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" relativo a contratti di lavoro non ancora cessati di cui si prevede il pagamento nell'esercizio successivo a seguito di dimissioni incentivate o di piani di ristrutturazioni aziendali.

Fondi TFR

Novità introdotte dalla L. Finanziaria '07

Applicabile a partire dal TFR maturato dal 1 gennaio 2007.

A decorrere da tale data, i nuovi flussi del TFR possono essere indirizzati dal lavoratore a forme pensionistiche complementari oppure essere mantenuti in azienda (per le aziende il cui numero dei dipendenti sia inferiore a n. 50 unità), o trasferiti all'INPS (nel caso di aziende con più di n. 50 dipendenti).

Pertanto, per le aziende con più di 50 dipendenti, a partire da 1 gennaio 2007, il Fondo TFR non sarà più alimentato da accantonamenti effettuati in base alla precedente normativa.



Debiti verso INPS o verso Altri Enti Previdenziali.

DEBITI

Debiti

Riferimenti Normativi

Definizione e Rilevazione

Classificazione

Valutazione

RIFERIMENTI NORMATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

OIC 19 – Fondi per rischi e oneri, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti

OIC 26 – *OPERAZIONI E PARTITE IN MONETA ESTERA*

OIC 1 – Adeguamento dei saldi in valuta estera al tasso di cambio corrente alla data di chiusura dell'esercizio

CODICE CIVILE – artt. 2424 e seguenti

DEFINIZIONE E RILEVAZIONE

DEFINIZIONE

A norma dell'OIC 19 i DEBITI rappresentano l'obbligazione che l'impresa deve adempiere, usualmente per un ammontare determinato ed ad una data stabilita, a favore dei creditori.

DEFINIZIONE

!!!IMPORTANTE!!!

I DEBITI non vanno confusi con i fondi per rischi ed oneri che accolgono gli accantonamenti destinati a coprire passività aventi natura determinata, esistenza certa o probabile e ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio, **né con gli impegni ossia con accordi per adempiere in futuro a certe obbligazioni.**

RILEVAZIONE

Hanno rilevanza per i debiti:

l'origine

la natura del creditore

la scadenza

l'esistenza di garanzie

ORIGINE DEI DEBITI

ORIGINE DEI DEBITI

debiti sorti in relazione a costi derivanti da operazioni di gestione caratteristica (tipici i debiti verso i fornitori);

debiti sorti per prestiti e finanziamenti ricevuti (non sono connessi a costi ma ad operazioni che hanno ad oggetto somme di denaro);


debiti sorti per altre ragioni (es: debiti verso azionisti per dividendi, debiti verso l'erario e istituti di previdenza, ecc...).

**DEBITI SORTI IN
RELAZIONE AD
OPERAZIONI DI
GESTIONE
CARATTERISTICA**

RILEVAZIONE IN BILANCIO

!!!IMPORTANTE!!!

**I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti
nello stato patrimoniale**



**QUANDO RISCHI, ONERI E BENEFICI CONNESSI
ALLA PROPRIETA' SONO STATI TRASFERITI**

RILEVAZIONE IN BILANCIO

!!!IMPORTANTE!!!

TALE TRASFERIMENTO SI REALIZZA:

con il passaggio del titolo di proprietà, ossia alla data di ricevimento del bene

Data di ricevimento del bene



BENI MOBILI

Data di spedizione del bene

(se i termini sono consegna franco
Stabilimento o magazzino fornitore)



BENI MOBILI

I servizi sono stati resi,
la prestazione eseguita



SERVIZI

RILEVAZIONE IN BILANCIO

!!!IMPORTANTE!!!

Se il titolo di proprietà è trattenuto dal venditore per ragioni di garanzia, come nel caso di vendita con patto di riservato dominio, ovvero se il possesso è del venditore per richiesta dell'acquirente, il debito è iscritto in bilancio in quanto di solito in tali casi rischi, oneri e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti.

RILEVAZIONE IN BILANCIO

!!!IMPORTANTE!!!

Normalmente il debito è iscritto in bilancio anche per i beni ricevuti soggetti a collaudo od installazione

Nel caso di beni ricevuti in deposito o custodia, la rilevazione è invece effettuata nei conti d'ordine

RILEVAZIONE IN BILANCIO


Gli ammontari pagati ai fornitori di beni e servizi prima del verificarsi delle condizioni sopraesposte, sono rilevati come *acconti* fra le rimanenze per le forniture d'esercizio e fra le immobilizzazioni materiali o immateriali per l'acquisizione di immobilizzazioni.

I crediti per acconti a fornitori od altri non possono essere compensati con debiti verso gli stessi, salvo il caso in cui siano riferiti ad acconti versati a fronte di contratti eseguiti o risolti e sono indicati fra le attività, immobilizzazioni o scorte a seconda della destinazione

**DEBITI SORTI PER
OPERAZIONI DI
FINANZIAMENTO**

!!!IMPORTANTE!!!

SONO RILEVATI IN BILANCIO



**QUANDO ESISTE L'OBBLIGAZIONE DELL'IMPRESA
VERSO LA CONTROPARTE**

RILEVAZIONE IN BILANCIO

MUTUI



Vanno rilevati se si è verificata l'erogazione dei fondi

OBBLIGAZIONI



Vanno rilevati nei limiti in cui sono stati sottoscritti

STIPENDI



Vanno rilevati secondo la loro competenza temporale

PROVVIGIONI
E ROYALTIES



Vanno rilevate contestualmente al maturare dei relativi ricavi

NATURA DEL CREDITORE

NATURA DEL CREDITORE

Relativamente alla natura del creditore i debiti si distinguono in:

debiti verso soci per finanziamenti;

debiti verso altri finanziatori;

debiti verso fornitori;

debiti verso consociate;

debiti verso altri.

NATURA DEL CREDITORE

La natura del creditore assume rilevanza ai fini dei principi contabili essenzialmente in relazione all'esposizione dei valori in bilancio.


È necessario che i debiti siano separatamente evidenziati nello stato patrimoniale a seconda della natura del creditore, perché è diversa l'informazione e l'interpretazione del bilancio se i debiti sono, ad esempio, verso fornitori, verso finanziatori o verso altri terzi.

SCADENZA DEI DEBITI

SCADENZA DEL DEBITO


In base alla scadenza le passività possono essere distinte in:

Passività a breve o correnti



scadenza entro
l'esercizio
successivo


Passività a m/l termine



scadenza oltre
l'esercizio succ.

SCADENZA DEL DEBITO

La separazione è effettuata per rispettare una delle finalità del bilancio



Dare informazioni sulla situazione finanziaria

GARANZIE

GARANZIE

Per quanto riguarda le garanzie i DEBITI possono essere:

senza garanzie

assistiti da garanzie (reali o personali)

GARANZIE

L'esistenza di debiti con garanzie reali (ipoteca, pegno, privilegi speciali) deve essere conosciuta, in quanto esse riducono la garanzia patrimoniale dei creditori dell'impresa non assistiti da garanzie.

Ciò richiede che i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali siano separatamente evidenziati, con specifica indicazione della natura della garanzia, in nota integrativa.

CLASSIFICAZIONE

CLASSIFICAZIONE

La classificazione dei debiti nel bilancio di esercizio deve rispondere al postulato della comprensibilità o chiarezza.

L'evidenziazione dei debiti nello stato patrimoniale deve avvenire considerando le varie caratteristiche che i debiti stessi hanno.

CLASSIFICAZIONE

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

- 1) obbligazioni
- 2) obbligazioni convertibili
- 3) debiti verso soci per finanziamenti
- 4) debiti verso banche
- 5) debiti verso altri finanziatori
- 6) acconti
- 7) debiti verso fornitori
- 8) debiti rappresentati da titoli di credito
- 9) debiti verso imprese controllate
- 10) debiti verso imprese collegate
- 11) debiti verso controllanti
- 12) debiti tributari
- 13) debiti verso istituti di previdenza di sicurezza sociale

72

- 14) altri debiti

CLASSIFICAZIONE (continua)

Ciascuna delle voci dei debiti deve essere suddivisa in base alla scadenza come richiesto dall'art. 2424 C.C.

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE

Secondo il *principio generale* dettato dall'OIC 19 i debiti e le altre passività vanno esposti in bilancio al valore nominale

I debiti verso fornitori vanno rilevati al netto degli sconti commerciali (per resi o rettifiche di fatturazione)

VALUTAZIONE

I debiti verso soci per finanziamenti, i debiti verso altri finanziatori e i debiti verso banche devono esprimere l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori, maturati ed esigibili alla data di bilancio

I mutui passivi vanno esposti in bilancio al loro valore nominale; gli oneri accessori per l'ottenimento dei mutui vanno differiti ed ammortizzati in base al periodo di durata del ⁷⁶prestito

VALUTAZIONE

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, dovute in base a dichiarazioni, accertamenti, contenziosi.

I debiti per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza vanno iscritte alla voce B.2 Fondi per rischi ed oneri/Fondi per imposte anche differite.

VALUTAZIONE

...

I debiti per singole imposte devono essere iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti di imposta, tranne il caso in cui ne sia stato richiesto il rimborso; in questo caso gli importi chiesti a rimborso vanno iscritti tra i crediti alla voce C.II.4-bis.

DEBITI IN VALUTA ESTERA

OIC 26

DEBITI IN VALUTA ESTERA

RILEVAZIONE

Le passività in moneta estera, sia di natura commerciale sia di natura finanziaria, sono rilevati in contabilità in moneta di conto al cambio in vigore alla data in cui si effettua l'operazione

!!! IMPORTANTE!!

L'obbligazione passiva permane in moneta estera e, alla scadenza, in quella moneta dovrà essere estinta.

DEBITI IN VALUTA ESTERA

RILEVAZIONE

Le passività possono essere estinte

- PRIMA DELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**
- SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO**

Gli utili e le perdite di conversione nell'uno e nell'altro caso sono rilevati a conto economico (voce C.17-bis)

DEBITI IN VALUTA ESTERA

RILEVAZIONE

Le passività in valuta, esistenti al data di chiusura del bilancio, sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi sono imputati a conto economico.

OIC 1 → in caso di eccedenza di utili su perdite su cambi da valutazione, la stessa va iscritta in una riserva non distribuibile di P/N.

INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA

INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA

a) i criteri adottati nella valutazione delle voci e nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro;

b) le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo, rispetto all'esercizio precedente;

c) l'ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e della ripartizione per aree geografiche;

d) il numero delle obbligazioni convertibili in azioni emesse dalla società, specificando i diritti che esse attribuiscono;

INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA

e) le eventuali deroghe ai principi di immutabilità dei criteri di valutazione, le motivazioni di tale deroga e l'indicazione dell'influenza che esse determinano sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria, oltre che del risultato economico;

f) le eventuali informazioni complementari necessarie ai fini di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria; ad esempio indicazioni delle modalità di rimborso e del tasso per i prestiti obbligazionari, della scadenza, delle modalità di rimborso e del tasso di interesse per i debiti assistiti da garanzia reale. Nel caso di scorporo degli interessi passivi dal valore nominale di un determinato debito, si indica la motivazione dello scorporo e le modalità adottate per il calcolo;

g) i debiti verso parti correlate (natura del rapporto - commerciale, finanziaria, diversa);

INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA

h) ammontari significativi di debiti in moneta estera;

l) rilevanti ammontari verso creditori che hanno peculiari caratteristiche di cui è importante che il lettore del bilancio sia a conoscenza;

l) i finanziamenti effettuati dai soci o soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.

m) il trattamento contabile adottato per rappresentare l'operazione di compravendita con clausola di retrocessione, specificando se l'operazione comporta l'obbligo di retrocedere il bene ovvero se tale retrocessione, alla data di chiusura dell'esercizio, è da considerarsi condizionata;

INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA

o) i principali termini contrattuali (prezzo di vendita, prezzo di retrocessione, durata del contratto, eventuali altre clausole significative);

p) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine; nonché gli altri ammontari iscritti per la rilevazione dell'operazione nello stato patrimoniale e nel conto economico;

q) gli effetti netti prodotti dalla rilevazione dell'operazione sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto, al lordo e al netto del relativo onere fiscale.